

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 30/03/2026

FATTO

I ricorrenti, cointestatari di due buoni fruttiferi postali “a termine” emessi in data 17 agosto 1998 (n. ***035.13) e 23 agosto 1999 (n. *** 482.13), ciascuno per l'importo di nominali lire 5.000.000, assistiti da clausola “pari facoltà di rimborso”, espongono di essersi attivati nei confronti dell'intermediario per riscuotere i titoli e di avere appreso che i buoni non potevano essere più liquidati per intervenuta prescrizione dei corrispondenti diritto di credito. Al riguardo, i ricorrenti eccepiscono che il dies a quo del termine di prescrizione andrebbe calcolato non dalla relativa data di emissione, bensì dalla data di scadenza dei titoli. Pertanto, insoddisfatti dell'esito del reclamo, invocano la tutela dell'Arbitro affinché accerti il proprio diritto al rimborso del capitale investito e degli interessi maturati, secondo le condizioni economiche previste per le rispettive serie di appartenenza.

Instaurato il contraddittorio, l'intermediario solleva le seguenti eccezioni.

Sotto un primo profilo rileva che la controversia, attenendo a prodotti finanziari, non rientrerebbe nella competenza dell'Arbitro e, comunque, avrebbe ad oggetto vizi genetici del contratto o comportamenti temporalmente sottratti alla cognizione del giudicante. Sicché il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di competenza *ratione materiae* e *ratione temporis* in virtù delle preclusioni sancite dalle vigenti disposizioni ABF.

Nel merito, la resistente deduce che i Buoni oggetto di vertenza – appartenenti alla serie “BA” (n. ***035.13), istituita con D.M. Tesoro 24 dicembre 1997 (G.U. 31 dicembre 1997, n. 303), collocata nel periodo 01/01/1998-09/12/1998, nonché alla serie “CB” (n. *** 482.13) istituita con D.M. Tesoro 26 febbraio 1999 (G.U. 1° marzo 1999, n. 49), collocata nel periodo 02/03/1999-20/12/1999 – con scadenza “a termine” e immuni da profili di irregolarità, potevano essere liquidati da ultimo, in linea

capitale e interessi, rispettivamente, al termine del quattordicesimo e dell'undicesimo anno successivo a quello di sottoscrizione; dopo la scadenza, i buoni divenivano infruttiferi e si prescrivevano decorso il successivo decennio.

L'intermediario deduce che la data di emissione visibile sui titoli costituisce elemento fondamentale per la inequivocabile determinazione della serie di appartenenza e consente di ricavare, altresì, la data di scadenza e il termine di prescrizione dei corrispondenti diritti di credito. Afferma che l'eventuale scarsa chiarezza dei dati riportati sui buoni in merito alla prescrizione non giustifica l'inerzia del titolare e che, in ogni caso, sarebbe stata cura della parte stessa, sia al momento dell'emissione sia durante il periodo di vigenza dei titoli, far constatare presso qualsiasi ufficio eventuali carenze informative riscontrate. Saggiunge che, nel periodo considerato, l'emissione di questa tipologia di buoni era effettuata per "serie" con decreti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica resi noti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale nonché per mezzo di avvisi appositi nei locali dell'intermediario aperti al pubblico, dunque con modalità idonee a informare e tutelare il risparmiatore; al sottoscrittore veniva consegnato il Foglio Informativo riportante chiaramente il periodo di prescrizione dei titoli della serie "BA" e "CB".

La resistente fa presente che ai sensi dell'art. 1, comma 345-quinquies, della Legge n. 266/2005, gli importi dovuti ai beneficiari dei BFP emessi dopo il 14/04/2001, non riscossi entro il termine di prescrizione decennale, vengono comunicati al MEF e versati al Fondo (ex art. 1, comma 343 della predetta Legge). Rileva che l'eventuale liquidazione dei BFP caduti in prescrizione vanificherebbe la ratio della suddetta previsione normativa che supera il dettato del previgente art. 8, comma 2, del DM 19/12/2000, abrogato per effetto di quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, del DM Economia e Finanze 05/10/2020. Assume che il diniego al rimborso troverebbe ulteriore conforto nella Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 03/11/2010, ove è esclusa ogni possibilità di ristoro dei Buoni caduti in prescrizione e devoluti al Fondo.

Nel caso in esame, la resistente eccepisce che i BFP oggetto del ricorso, sottoscritti in data 17 agosto 1998 e 23 agosto 1999, sono giunti a scadenza il 17 agosto 2012 e il 23 agosto 2010, sicché ogni diritto nascente dai titoli si è estinto, rispettivamente, a far data dal 18 agosto 2022 e dal 24 agosto 2020; parte ricorrente ha chiesto la liquidazione in data 14/11/2025, successivamente al predetto termine di prescrizione e non risultano atti interruttivi anteriori. All'uopo l'intermediario produce evidenza, estratta dal sito web di Cassa Depositi e Prestiti, consultabile dai ricorrenti, da cui risulta l'intervenuta prescrizione dei buoni oggetto della presente materia del contendere. Saggiunge che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 dicembre 2003, adottato in attuazione dell'art. 5 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, relativo alla trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni, ha disposto il subentro del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla Cassa Depositi e Prestiti nei rapporti in essere alla data di trasformazione, incluse le garanzie e gli accessori, derivanti da BFP relativi alle serie e sottoscrizioni di cui all'elenco 2 allegato al medesimo Decreto. Sostiene che i BFP trasferiti al MEF sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico; di conseguenza, quanto alla prescrizione, sostiene che debbano applicarsi le norme del Codice Civile (art. 23 D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398). Afferma che il MEF, sia per i titoli di Stato sia nell'ambito dell'esercizio delle facoltà relative ai BFP, conformemente alle disposizioni del Codice Civile, ha ritenuto che l'inerzia del soggetto nell'esercizio di un suo diritto comporti esclusivamente la perdita dello stesso, per cui l'intermediario non può che attenersi a quanto disposto dal Ministero. Sul punto sottolinea come, per giurisprudenza consolidata, l'impossibilità di far valere il diritto previsto dall'art. 2935 c.c., quale rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra cui non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del proprio diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. Richiama infine la decisione ABF n. 2812/2019 adottata dal Collegio di Torino,

che ha riconosciuto l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro nell'ipotesi di BFP sottoscritti anteriormente al 1° gennaio 2009, nonché la pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 17814/2019) secondo cui la "mancata consegna al sottoscrittore al momento dell'acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione".

Alla stregua dei superiori rilievi, l'intermediario chiede all'Arbitro di dichiarare il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Le parti hanno depositato memorie di replica e controreplica insistendo per le rispettive conclusioni.

DIRITTO

Preliminarmente va disattesa l'eccezione d'incompetenza temporale dell'Arbitro sollevata dall'intermediario resistente. Come più volte osservato, la questione posta al vaglio di questo giudicante involge principalmente l'accertamento del diritto dell'intestatario al rimborso di uno o più buoni fruttiferi postali, per sorte capitale e interessi, al momento della richiesta. Venendo in gioco un problema di ricognizione degli effetti del negozio secondo gli ordinari canoni ermeneutici, assume rilievo la data in cui è insorta la controversia (cfr. Coll. Bari, Dec. n. 16066/2022) - nella specie coincidente con la richiesta formale di liquidazione avanzata dagli istanti (14/11/2025) - che ricade nel periodo di competenza dell'Arbitro (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. nn. 4656/2022; 72/2014). La procedibilità del ricorso va affermata anche in relazione alla materia trattata. La delibera CICR, 28 luglio 2008, n. 275, e le disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia in data 18 giugno 2009, annoverano tra gli intermediari "Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di BancoPosta", nel cui ambito – in base alle disposizioni del D.P.R. 14 marzo 2001, n.144 (Regolamento recante norme sui servizi di BancoPosta) – rientra anche la raccolta del risparmio postale mediante il collocamento di buoni fruttiferi postali (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 5674/2013; ABF Roma, Dec. n. 2294/2021; Coll. Bari, Dec. n. 25857/2019).

Passando all'esame nel merito della controversia, si osserva che i buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie "BA" e "CB" sono stati istituiti con D.M. Tesoro 24 dicembre 1997 e 26 febbraio 1999, ai sensi dei quali i titoli della specie potevano essere liquidati, in linea capitale e interessi, rispettivamente, al termine del quattordicesimo e dell'undicesimo anno successivo a quello di emissione, riconoscendo all'avente diritto un interesse lordo pari al 100% (buono "BA" n. ***035.13), ovvero pari al 50% (buono "CB" n. *** 482.13) del capitale sottoscritto. Con riferimento alla prescrizione, l'art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000 stabilisce il principio generale secondo cui "i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi". Rileva, altresì, la disposizione transitoria di cui all'art. 10, comma 2, del menzionato decreto, che estende ai titoli emessi e non ancora prescritti alla data della sua entrata in vigore la disposizione contenuta al sopracitato art. 8. A tale ultimo riguardo, con precipuo riferimento al *dies a quo* del termine di prescrizione, il più recente indirizzo di questo giudicante è nel senso di collocarne la decorrenza (conformemente alle posizioni espresse dalla Suprema Corte con i provvedimenti nn. 19243/2023 e 23006/2023) non già alla fine dell'anno solare in cui cessa la fruttuosità dei buoni, bensì alla data di scadenza puntuale del titolo, valorizzando, nella prospettiva del giudice di legittimità, "oltre all'argomento letterale [...], la presumibile intenzione del legislatore (*mens legis*)" (cfr. Coll. Coord., Dec. n. 6196/2024).

Nel caso che occupa, i BFP riportano la dicitura "a termine" sul fronte e sul retro nonché la data di emissione e il timbro con la serie di appartenenza e i relativi rendimenti alla scadenza, mentre non vi è indicazione del termine di prescrizione. A tale ultimo riguardo si osserva che seppure dai titoli non si ricavi detta informazione, nondimeno dal foglio informativo dei BFP delle serie "BA" e "CB", presente sul sito dell'intermediario, si evince che i buoni in parola avevano una durata massima di quattordici e undici anni. Peraltro, con riferimento alla serie di appartenenza, in base al costante orientamento

dell'Arbitro, anche qualora sui buoni non risulti l'apposita indicazione, ma solo la dicitura a termine, ai fini dell'individuazione delle condizioni economiche applicabili, è stato chiarito che tale elemento può essere desunto dalla data di emissione del titolo (cfr. ABF Coll. Napoli, Dec. n. 1202/2025). È noto infatti che il regime giuridico ed economico dei buoni fruttiferi postali è regolato dalle disposizioni di rango normativo vigenti al momento della sottoscrizione, ed in forza delle quali gli aventi titolo dovevano essere già edotti della decorrenza e della durata del termine prescrizione o, comunque, deve presumersi che di ciò fossero consapevoli, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante quel determinato genere di prodotto finanziario (cfr. ABF Bari, Dec. n. 12586/2020). Pertanto, in applicazione della normativa di riferimento, non avendo parte ricorrente fornito prova di avere formulato atti interruttivi della prescrizione in data antecedente al reclamo presentato in forma scritta il 14 novembre 2025, deve concludersi che ogni diritto nascente dai buoni emessi il 17 agosto 1998 e 23 agosto 1999, giunti a scadenza il 18 agosto 2012 e il 24 agosto 2010, si sia effettivamente estinto a far data dal 18 agosto 2022 e dal 24 agosto 2020 (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 12440/2024). Né potrebbe attribuirsi valenza di fatto interruttivo della prescrizione (ex art. 2935 cod. civ.) alla condizione di ignoranza del titolare, neppure circa l'esistenza stessa del diritto e, a fortiori, circa la sua soggezione a prescrizione (cfr. ABF Roma, Dec. n. 15209/2021), anche ove si consideri - limitatamente al buono della serie "CB" n. ***482.13 - che il suddetto termine di prescrizione cadeva nel periodo di proroga prevista in occasione dell'emergenza pandemica. A tal riguardo si rammenta che l'art. 34, comma 3, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto che "I buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza". Il Consiglio dei Ministri, con delibera del 31 gennaio 2020 ha "dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili". In relazione al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è successivamente intervenuto l'art. 72 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, secondo cui: "1. Le disposizioni (...) di cui agli articoli 33 e 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, continuano ad applicarsi sino al 15 ottobre 2020"; a tale disposizione è succeduto l'art. 19 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, secondo cui: "1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021"; l'allegato 1 indica espressamente l'articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020. Da ultimo, l'art. 11 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ha stabilito che: "1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 2 sono prorogati fino al 31 luglio 2021"; l'allegato 2 indica espressamente l'articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020. Sul sito Internet dell'intermediario convenuto è stata data una comunicazione al pubblico secondo cui, per effetto delle norme speciali emanate in risposta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i buoni fruttiferi postali cartacei, il cui termine di prescrizione fosse scaduto nel periodo 1 febbraio 2020 - 31 luglio 2021 erano esigibili fino al 30 settembre 2021. Tenuto conto della circostanza che il reclamo, da intendersi quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione, è stato inviato, come detto, soltanto in data 14 novembre 2025, deve ribadirsi che i diritti di parte ricorrente nascenti dai titoli della serie "BA" n. ***035.13 e "CB" n. ***482.13 si siano estinti per intervenuta prescrizione. Ogni doglianza sul punto si palesa pertanto infondata. In sede di repliche alle controdeduzioni dell'intermediario, parte ricorrente lamenta, altresì, la violazione delle regole di comportamento incombenti sull'istituto collocatore nella misura in cui questi non avrebbe comunicato la data di scadenza di ciascun buono, a suo dire non evincibile dai moduli cartacei, né consegnato idonea documentazione informativa in sede di sottoscrizione dei titoli.

Seppure la doglianza e la conseguente domanda non possano essere sindacate dal Collegio (trattandosi di questioni introdotte a preclusioni istruttorie già maturate), valorizzando la natura e le prerogative del Sistema ABF, si osserva che l'art. 9 del D.M. 27/12/2000 ha abrogato la parte dell'art. 3 del Decreto del Ministero delle Comunicazioni dell'8/10/1998 (recante "Caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi in Euro"), nella quale era previsto che "All'atto di emissione del buono l'Agenzia postale appone sul verso del titolo (negli allegati contraddistinto da uno spazio in bianco, indicante «spazio riservato al tagliando dei rendimenti», compreso nel riquadro centrale del verso) un tagliando indicante la serie, i rendimenti ed il periodo di prescrizione".

Il mutamento della ratio legis è testimoniato dalla sostituzione della previgente disposizione normativa, che prevedeva l'apposizione dell'etichetta, con uno specifico obbligo di natura documentale sancito dall'art. 3 del D.M. 19/12/2000, che impone al collocatore di consegnare al sottoscrittore, nella fase di formazione del contratto, il Foglio informativo analitico relativo alla serie di appartenenza del titolo, che compendia tutte le condizioni economiche e normative applicabili al rapporto.

Nella fattispecie, come rilevato, i buoni di cui si controverte sono stati emessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 del D.M. 19/12/2000 – ossia quando non vi era alcun obbligo di consegna del Foglio informativo – e recano su ciascun modulo cartaceo un'etichetta che valorizza la serie di appartenenza con i relativi rendimenti in funzione delle previste scadenze (9 o 14 anni per la serie "BA"; 7 o 11 anni per la serie "CB") ivi determinate. Ragione per cui deve considerarsi priva di effetti, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione decennale, la mancata indicazione del relativo dies a quo; circostanza, se del caso, significativa sul versante della trasparenza e del generale dovere di informazione, suscettibile di determinare una eventuale responsabilità precontrattuale dell'intermediario collocatore (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 17814/2019), rilevante ai fini risarcitori in presenza dei necessari presupposti. Tuttavia i ricorrenti non hanno spiegato domanda risarcitoria. Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE